

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1987

che completa il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità

(87/530/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 65 e 66 bis dello statuto e l'articolo 20, primo e terzo comma, nonché gli articoli 63 bis e 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità<sup>(3)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con l'introduzione dell'articolo 66 bis dello statuto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti<sup>(4)</sup>, ha instaurato un prelievo eccezionale applicabile alle retribuzioni nette versate dalle Comunità, a causa delle difficoltà particolari della situazione economica e sociale;

considerando che nell'istituire questo prelievo eccezionale, nella decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE si è presa in considerazione la situazione economica e sociale;

considerando che la suddetta decisione prevede che sia formulata una proposta, vertente in particolare sul modo di prendere in considerazione la situazione economica e sociale a partire dal sesto anno;

considerando che la situazione economica e sociale è presa in considerazione conformemente alle modifiche apportate all'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87<sup>(5)</sup>;

considerando quindi che occorre completare il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto II.2 del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità è aggiunto il comma seguente:

« Durante il secondo periodo di cinque anni la situazione economica e sociale viene valutata conformemente alle modifiche apportate alle disposizioni di cui al primo comma. »

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa prende effetto il 1° luglio 1986.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.